

ROMA

Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali
Direzione Tecnico Territoriale



Spett. Ditta

OGGETTO: Invito a presentazioni di offerta per "lavori di manutenzione ordinaria nei locali posti nell'intercapedine tra i due prospetti della Porta del Popolo, in Roma, Piazza del Popolo n. 11/D" Importo € 20.491,80 di cui € 18.898,27 per lavori, € 793,53, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e € 800,00 per economie, il tutto oltre ad IVA al 22%.

CUP: J82C17000260001 - CIG: ZD01F7A8B8

Premesso:

che con D.D. rep. n. 495 del 3/08/2017 è stata formalizzata la determina a contrarre per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria presso la futura sede del Centro di Documentazione Siti UNESCO, in

Piazza del Popolo n. 11/D, mediante affidamento diretto - importo € 20.491 oltre I.V.A. al 22%; che

le condizioni tecnico amministrative sono descritte nella presente lettera di invito all'operatore economico prescelto.

A tale riguardo, si specifica che le imprese invitate sono state sorteggiate tra quelle iscritte nell'elenco istituito presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana mediante prelievo casuale effettuato dal sistema informativo SIPRONEG.

Si invita, pertanto, codesta impresa a partecipare alla presente gara, i cui contenuti, condizioni e prescrizioni sono di seguito elencati:

1. DESCRIZIONE DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori di manutenzione ordinaria nei locali posti nell'intercapedine tra i due prospetti della Porta del Popolo, in Roma, Piazza del Popolo n. 11/D

Il luogo di esecuzione dei lavori è: Roma, Piazza del Popolo n. 11/D

Le opere dovranno essere eseguite in conformità al progetto esecutivo validato dal R.U.P. con verbale RI/26206/2017.

Gli interventi dovranno essere eseguiti in giorni consecutivi e continuativi, vale a dire che, una volta iniziati i lavori con la sottoscrizione del verbale di consegna delle aree soggette ad intervento, non potranno essere interrotti salvo motivata richiesta scritta da parte della ditta, che la Stazione Appaltante avrà facoltà di accettare (autorizzandola per iscritto) o non accettare (nel qual caso non servirà alcuna comunicazione). Gli elaborati costituenti il progetto esecutivo, sono acquistabili su supporto informatico, dietro corresponsione di € 10.00 presso l'ufficio Economato, Piazza Lovatelli, 35, e consultabili presso la segreteria della U.O. Monumenti di Roma: Scavi, restauri e Siti UNESCO in via Luigi Petroselli, 45, III piano, nei giorni di martedì e giovedì dalla ore 10.00 alle ore 13.00. Sarà inoltre possibile, da parte dei concorrenti, ottenere chiarimenti in ordini alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al R. U.P. arch. Giorgio Sistopaoli (tel. 06/6710 79266) attraverso l'indirizzo di posta elettronica: giorgio.sistopaoli@comune.roma.it entro l'8 novembre 2017, ore 12.00.

Forma del contratto: come da art. 32 c. 14 (Codice), mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite PEC o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

2. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Il plico contenente l'offerta e le documentazioni prescritte dalla presente lettera di invito, a pena di esclusione dalla gara, deve essere idoneamente sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le ore 12,00 del giorno 15 novembre 2017 esclusivamente all'indirizzo: Roma Capitale — Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali — Direzione Tecnico Territoriale — U.O. Monumenti di Roma, scavi, restauri e siti UNESCO, Piazza Lovatelli n. 35 - 00186 Roma.

E' altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore

9.00 alle ore 12.00 presso l'ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in all'indirizzo suindicato.

In caso di consegna a mano il personale addetto rilascerà apposita ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricevimento del plico.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico, debitamente chiuso, deve recare all'esterno le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e le indicazioni relative all'oggetto della gara.

Il plico, sigillato con ceralacca od altro e controfirmato sui lembi di chiusura dal titolare dell'impresa o dal rappresentante legale se società o ente cooperativo, deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente di:

"A — Documentazione amministrativa"

"B - Offerta economica"

Termine di validità dell'offerta: l'offerta è vincolante per 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione ed avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 C.C. La stazione appaltante può chiedere a codesto operatore economico il differimento di detto termine.

Data e luogo: le operazioni di gara avranno inizio alle ore 10,00 del giorno 20 novembre 2017 presso la sede della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, Direzione Tecnica Via Petroselli 45 00186 Roma, in seduta pubblica.

Soggetti ammessi a partecipare alle operazioni di gara: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti (uno per ogni concorrente) muniti di specifica delega.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: MOTIVI DI ESCLUSIONE E CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OFFERTENTI

Requisiti di partecipazione

I requisiti di partecipazione alla procedura a pena di esclusione sono:

- Assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016'
- Essendo l'importo dell'appalto al di sotto di € 150.000,00 non è richiesta la qualificazione obbligatoria. La loro tipologia è riconducibile alle seguenti categorie:

Categoria dei lavori: OG2 — importo € 19.698,27 Classifica I (di cui € 793,53 sicurezza)

Le ditte offerenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine economico e tecnico organizzativo:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio della presente lettera di invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare,
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della presente lettera di invito;
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

La prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I, al D.Lgs. 50/2016.

Le capacità tecniche possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all'allegato XVII, parte II, al D.Lgs. 50/2016.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del codice, che qui si intende interamente richiamato.

Codesto operatore economico, inoltre, deve dimostrare di essere in regola ai sensi delle previsioni dell'art. 80 del codice (motivi di esclusione).

Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA categoria OG2 classifica I, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

6.2. Le ditte offerenti devono rientrare nella fattispecie di soggetti di cui all'art. 45 del codice.

4. VALORE STIMATO DELLA PROCEDURA E IMPORTO A BASE D'ASTA

Importo € 20.491 ,80 di cui € 18.898,27 per lavori, € 793,53, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e € 800,00 per economie, il tutto oltre ad IVA al 22%.

5. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Ai fini della corretta esecuzione dell'offerta, le aziende dovranno effettuare un sopralluogo in presenza di un nostro responsabile.

1.1..sur.al.lu.QAQ della durata di ca. 1 ora, viene stabilito per il giorno martedì 07/11/2017 alle ore 8,30, il ritrovo sarà presso La Porta del Popolo in Piazza del Popolo n. II/D e andrà confermato entro le ore 12 del giorno precedente.

a mezzo e-mail all'indirizzo giorgio.sistopaoli@comune.roma.it e telefonicamente al numero 06 671079266.

Al termine del sopralluogo verrà rilasciata un'attestazione di presenza che dovrà essere firmata da entrambe le parti ed allegata alla documentazione amministrativa di gara, il mancato sopralluogo determinerà l'esclusione dalla gara, anche se la ditta dovesse presentare l'offerta.

E' obbligatorio presentarsi al sopralluogo alla data e ora indicate. con fotocopia di documento d'identità in corso di validità e di eventuale delega/procura al sopralluogo

Il mancato sopralluogo da parte della ditta che comporta l'esclusione dalla gara, non potrà essere ad alcun titolo eccepito, anche in seguito.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di affidamento è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, c. 4, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016, per le ragioni di cui alle medesima lett. c).

7. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per presentare l'offerta la Ditta A PENA DI ESCLUSIONE dovrà allegare la seguente documentazione.

- a. Domanda di partecipazione, (Allegato A), dichiarazione sostitutiva resa sul D.G.U.E. modello (Allegato B), e modello di ulteriori dichiarazioni (Allegato BI) compilati, timbrati e sottoscritti, unitamente ad una fotocopia di un documento d'identità del legale rappresentante della Ditta concorrente, in corso di validità;
- b. Condizioni contrattuali Allegato 1 della presente lettera di invito, timbrate e sottoscritte su ogni foglio per accettazione;
- c. Offerta economica, compilata e sottoscritta, unitamente ad una fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante della Ditta concorrente, in corso di validità;
- d. Copia dell'attestazione del verbale di presenza al sopralluogo obbligatorio.

La documentazione relativa al presente punto c), dovrà essere inserita in apposita busta sigillata recante nel frontespizio la seguente descrizione: Busta B Offerta Economica.

A pena di esclusione, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante della Ditta concorrente in ognuna delle pagine di cui si compone.

La gara sarà aggiudicata a favore della ditta che avrà formulato lo sconto più elevato, salva l'eventuale verifica di congruità e convenienza;

f documenti di cui ai punti a), b), d), andranno inseriti in una busta sigillata recante nel frontespizio la seguente descrizione: Busta A Documentazione Amministrativa.

La Busta B Offerta Economica e la Busta A Documentazione Amministrativa vanno inserite in un unico plico sigillato che riporti l'intestazione completa dell'offerente e la seguente dicitura: "Offerta per lavori di manutenzione ordinaria nei locali posti nell'intercapedine tra i due prospetti della Porta del Popolo, in Roma, Piazza del Popolo n. II/D- C.I.G.: ZD01F7A8B8.

La verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei criteri di selezione verrà effettuata dalla stazione appaltante nelle modalità previste per tali procedure di gara.

8. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, c. 9 del D.Lgs. n. 50/16, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nella misura dello 0,5% del valore stimato della gara. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente è escluso dalla gara. Ai fini di quanto sopra, in combinato disposto tra l'art. 80 e l'art. 83 c. 8 del D.Lgs. 50/16, sono da ritenersi essenziali gli elementi e le dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla presente lettera di invito ed alla legge vigente. Il versamento della sanzione pecuniaria di cui sopra, pena esclusione del concorrente dalla gara, deve essere effettuato dall'operatore stesso, entro i dieci giorni sopraindicati contestualmente alla consegna dei documenti richiesti ad integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni prodotte ai fini della partecipazione alla gara.

Trattamento dati personali

Informativa ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/2003:

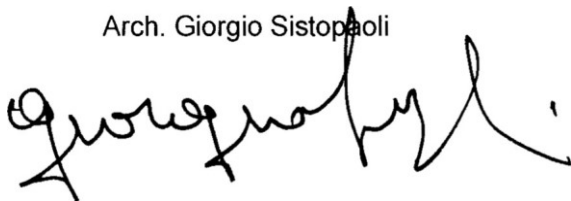
i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria della gara d'appalto in oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; l'eventuale rifiuto dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare alla gara d'appalto in oggetto; i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell'ambito e per le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d'appalto, sia all'interno degli uffici appartenenti alla struttura del Titolare, sia

all'esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente, il titolare garantisce all'interessato i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/2003 e pertanto l'interessato: 1) ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 2) ha il diritto di ottenere indicazioni circa l'origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 3) ha il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l'attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rilevi impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Giorgio Sistopoli

Arch. Giorgio Sisto oli



Porfirio



Il Direttore arch. P

Ottolini

Allegati:

Allegato A..	domanda di partecipazione
Allegato B:	dichiarazione sostitutiva resa sul D.G. U.E
Allegato BI .	modello di ulteriori dichiarazioni
Allegato 1.	condizioni contrattuali

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

umclale europee:

GU UE S numero 0,

Se non è aggiudicatore deve

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte saranno acquisite automaticamente o Co sia utilizzato bqs formatq. legnriço. p economico.		prgen.rarøp	pllarø DGU ITbPótatOÊ
Identità del committente (³)	Risposta: Roma Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali— Direzione Tecnico Territoriale		
Nome. Codice fiscale	Roma Capitale 02438750586]		
Di quale appalto si tratta?	Centro documentazione siti UNESCO a PORTA DEL POPOLO		
Titolo o breve descrizione dell'appalto (⁴):	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEI LOCALI INTERNI POSTI NELL'INTERCAPEDINE TRA I DUE PROSPETTI DELLA PORTA DEL POPOLO SITA IN PIAZZA DEL POPOLO N. 11/0 ROMA		
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (⁵).			
CIG CUP (ove previsto) Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei)	CIC: ZD01F7A8B8 CUP: J82C17000260001		
Tute le altre informazioni In tutte del bGUE devono essere inserite all'le			

servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.

Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.

Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto 1.1 del pertinente avviso o bando, In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.

Cfr. punti 11.1 1. e II. 1.3. dell'avviso o bando

pertinente. Cfr. punto II 1 1. dell'avviso o bando

pertinente

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi	Risposta:
Nome.	
Partita IVA, se applicabile. Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile	
Indirizzo postale.	[.....]
Persone di contatto ⁽⁶⁾ : Telefono: PEC o e-mail: (indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):	[.....] [.....] [.....] [.....]
Informazioni generati:	Risposta:
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ()?	I) Si [] No
Solo se l'appalto è riservato ⁽⁸⁾ : roperatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa sociale" ⁽⁹⁾ o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? In caso affermativo, qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:	[] Si [] No [.....] [.....]

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice ? In caso affermativo: Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte V1. a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare: c) Indicare i riferimenti in base ai quali è ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ⁽¹⁰⁾:	[] Si [] NO [] Non applicabile [.....] b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) : [.....][.....][.....][.....] c) [.....]
---	---

⁽⁶⁾ Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

⁽⁷⁾ Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.

Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Piccole imprese: imprese che occupano meno di 60 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

⁽⁸⁾ Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. Cfr. il punto 111.1.5 del bando di gara.

⁽⁹⁾ Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

⁽¹⁰⁾ I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? In caso di risposta negativa alla lettera d): Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo il caso SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro? Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	e) [] Si [] No (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)
---	--

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo del Codice (settori ordinari)? ovvero, è in possesso di attestazione rilasciata nell'ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali In caso affermativo: a) Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione dell'Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione) b) Se l'attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l'attestazione: d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?	[☐ Sì ☐ No] [☐ Sì ☐ No] a) b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, preciso della documentazione): c)
Forma della partecipazione:	
L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri ⁽¹¹⁾?	[☐ Sì ☐ No]
in caso aM un	
In caso affermativo: a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici, ecc.): b) Indicare gli altri operatori economici che partecipano alla procedura di appalto: c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. che sono le estazioni sotto del contratto.	
Lotti	Risposta:
Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta	
⁽¹¹⁾ Specificamente nell'ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO	
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e istitoñ, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.	
Eventuali rappresentanti:	Risposta:

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

57, prWdo 1, d• dicetiva 2014¹²4AJ< stabilisce i del

1.

2.

3.

4. orrea

5. Ricictagto di

6. Lavoro e atte urrmi⁽¹⁷⁾

CODICE

7. comma 1, del

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi dall'articolo 57, paragrafo 1, delta direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):	Risposta:
I soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei rmtivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentæræ dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 comma IOQ	NO Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):] (¹⁸)
In caso affermativo, indicare (¹⁹): a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, ta relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, b) dati identificativi delle persone condannate []; c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della na accessoria, indicare:	a) Data:[l, durata [l, lettera comma 1, articolo 80 [l, motivi:[c) del periodo d'esclusione lettera comma 1, articolo 80 [],
In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione ²⁰ (autodisciplina o "Self-Cleanin ", cfr. articolo 80, comma ?	[I Si [I No

(12) Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'Il. 112008, pag 42).

(13) Quale definita affarticolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale delramministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

(14) Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

(15) Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche ristigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

(16)

Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

(17) Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

(18) Ripetere tante volte quanto necessario.

(19) Ripetere tante volte quanto necessario.

(20) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

In caso affermativo, indicare: 1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi? 3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/0 2), i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice: hanno risarcito interamente il danno? si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 4) per le ipotesi 1) e 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? 5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta sanzionata:	☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]
--	--

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice):	Risposta:	
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?	☐ Sì ☐ No	
In caso negativo, indicare.	Imposte/tasse	Contributi previdenziali

In Paese o Stato membro interessato	a) [.....]	a) [.....]
a) Di quale importo si tratta	b) [.....]	b) [.....]
b) Come è stata stabilita tale inottemperanza.		
c) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa. Tale decisione è definitiva e vincolante?	c1) ☐ Sì ☐ No	c1) ☐ Sì ☐ No
1) Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita <u>direttamente</u> nella sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione: In altro modo? Specificare.	☐ Sì ☐ No - [.....] - [.....]	☐ Sì ☐ No - [.....] - [.....]
2) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?	c2) [.....] d) ☐ Sì ☐ No	c2) [.....] d) ☐ Sì ☐ No
	In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: [	In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate:
Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) ⁽²¹⁾ :	

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (²²)

Si noti che ai fini del presente alcuni del eegunó Òsuns oggetð di una esempio prevedere che nel cõncetodi" rave	
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali	Risposta:
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di	

diritto ambientale, sociale e del lavoro, ⁽²³⁾ di cui all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? In caso affermativo, indicare: 1) L'operatore economico ha risarcito interamente il danno? ☐ sì è impegnato formalmente a risarcire il danno? 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?	☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, organismo, se di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: a) fallimento In caso affermativo: il curatore del fallimento è stato autorizzato all'esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice) ? la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico? b) liquidazione coatta c) concordato preventivo d) è ammesso a concordato con continuità aziendale In caso di risposta affermativa alla lettera d): — è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell' articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice?	In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti ☐ Sì ☐ No In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria ☐ Sì ☐ No

(21,

Ripetere tante volte quanto necessario.

Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

(23, Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico?	☐ Sì ☐ No In caso affermativo indicare l'impresa ausiliaria
L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali⁽²⁴⁾ di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice? In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:	☐ Sì ☐ No [.....]
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina? In caso affermativo, indicare: 1) L'operatore economico: ha risarcito interamente il danno? si è impegnato formalmente a risarcire il danno? 2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?	☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No [I NO ☐ Sì ☐ No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)' [.....][.....][.....][.....]
L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi⁽²⁵⁾ legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett d) del Codice)? In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi:	☐ Sì ☐ No [.....]
L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice? In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:	☐ Sì ☐ No [.....]
L'operatore economico può confermare di: a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, b) non avere occultato tali informazioni?	☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l),	Risposta:
---	------------------

m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001	
Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo	☐ Sì ☐ No

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

(25)

Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

8

6 settembre 2011, n. 159 0 di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?	Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] ²⁶ 10
---	---

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 O ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f); 2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dal POsservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g); 3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)? In caso affermativo - indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione: - la violazione è stata rimossa ? 4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera O); 5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203? In caso affermativo: - ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria? - ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ? 6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione con i quali che le offerte sono	☐) Si ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] ☐) Si ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] ☐) Si ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] ☐) Si ☐ No ☐ Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le nmvazioni: (numero dipendenti e/o altro) [.....][.....][.....] ☐) NO ☐) Si ☐ No ☐) Si ☐ No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....] ☐) Si ☐ No
---	---

(26) Ripetere tante volte quanto necessario.

imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m ?	
L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico	[I Sì [J No

Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione 10 sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

Ci: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operaton economøgeve questo Camp solo se l'amminbgrgiohé aggiu#atore ha indicato nell'avviso o nel ivi Che puðlimiursí a sezione a della	
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti	Risposta
Soddisfa i criteri di selezione richiesti:	

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1 lettera a), del Codice)

Tab Sezione è da	solo se
Idoneità	Risposta
1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato di stabilimento ⁽²⁷⁾ Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
2) Per gli appalti di servizi: È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di dell'operatore economico? Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore economico ne dispone: ☐ Sì ☐ No (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.

B • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se informazioni sono state richieste dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei	sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o nei documenti di gara.
Capacità economica e finanziaria	Risposta:

1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente: e/o, 1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ⁽²⁸⁾. Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	esercizio:] fatturato: [] valuta esercizio:] fatturato: .] valuta esercizio:] fatturato: [.] valuta (numero di esercizi, fatturato medio): {.....}, {.....}] {....} valuta (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto è il seguente. e/o, 2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente ⁽²⁹⁾. Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare.	esercizio:] fatturato: .]valuta esercizio:] fatturato: .]valuta esercizio:) fatturato: .]valuta (numero di esercizi, fatturato medio): [.....], [.....] valuta (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:	
4) Per quanto riguarda gli indici finanziari ⁽³⁰⁾ specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi dell'art. 83 comma 41 lett b), del Codice, l'operatore economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare.	(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y ⁽³¹⁾, e valore) [.....], [.....] ⁽³²⁾ (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) del Codice): Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:	E] valuta (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che. Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

(28) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

(30) Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

(31) Ad esempio, rapporto tra attività e passività. Ripetere tante volte quanto necessario

disponibile elettronicamente, indicare:

[.....][.....][.....]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo

dall'ente aggiudicatone nell'avviso

o suite •orossampgte #'amministmione aggiudicatrlce o

Capacità tecniche e professionali	Risposta:								
1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il periodo di riferimento ⁽³³⁾ l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato. Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettronica, indicare:	Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [. . Lavori: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]								
1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi: Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha consegnato le seguenti forniture principali del tipo specificato o i seguenti servizi principali del tipo specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati ⁽³⁴⁾ :	Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): [.....] <table><tr><th>Descrizione</th><th>importi</th><th>date</th><th>destinatari</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Descrizione	importi	date	destinatari				
Descrizione	importi	date	destinatari						
2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici ⁽³⁵⁾ , citando in particolare quelli responsabili del controllo della qualità: Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori:	[.....] [.....]								
3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:	[.....]								
4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione dell'appalto:	[.....]								
5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare: L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche ⁽³⁶⁾ delle sue capacità di produzione o strutture tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità?	[] Sì [] No								

6) a)	Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso: lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara)	a) [.....]
----------	--	------------

(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima

(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.

(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi.

b)	i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di lavoro:	b) [.....]
7)	L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale	[.....]
8)	L'organico medio annuo dell'operatore economico e il numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti'	Anno, organico medio annuo. [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....], Anno, numero di dirigenti [.....],[.....], [.....],[.....], [.....],[.....]
9)	Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico seguenti:	[.....]
10)	L'operatore economico intende eventualmente subappaltare ⁽³⁷⁾ la seguente quota (espressa in percentuale) dell'appalto:	[.....]
11)	Per gli appalti pubblici di forniture. L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti; se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicarla	(☐ Sì () No ☐ Sì ☐ No (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]

12) Per gli appalti pubblici di forniture: L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova si dispone: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[] Sì [] No [.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, indicare.	(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]

{37) Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare un

DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se li Progrtmml

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale	Risposta:
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità? In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: Se {a documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:	[] Sì [] No [.....] [.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione ambientale? In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientalesi dispone: Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare.	[] Sì [] No [.....] [.....] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....]

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

criteri e regole obiettivi non app un'offerta o a dialogo. Tali informazioni o certificazioni o documenti di gara M Solo per le procedure riservate, l'innovazione:	aggi specificato i saranno indicati al (tipo di) uondpioni per dialogo competitivo e i
---	---

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero	Risposta:
Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore economico dispone dei documenti richiesti. Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente ⁽³⁸⁾, indicare per ciascun documento:	(39) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000.

Fermo restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

- a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro ⁽⁴¹⁾, oppure
- b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 ⁽⁴²⁾, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

Il sottoscritto/i sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma]firma: I...

(38) Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta

(39) Ripetere tante volte quanto necessario.

(40, Ripetere tante volte quanto necessario.

(41) A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.

In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE

Alla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali
Direzione Tecnico — Territoriale

Domanda di partecipazione

Il/La sottoscritto/a..

nato/a a

il.

residente in..

all'indirizzo

C.A.P.....

.in qualità di legale rappresentante dell'impresa.

Chiede di partecipare alla procedura di affidamento diretto dell'intervento denominato:

"lavori di manutenzione ordinaria nei locali interni posti nell'intercapedine tra i due
prospetti della Porta del Popolo Sita in P.zza del Popolo, 11 D"

Data

Firma

ALLEGATO BI

Denominazione della società

PROCEDURA PER "L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI PIAZZA MONTECITORIO"

Altre dichiarazioni da rendere e documentazioni da allegare richieste dalla lettera di invito

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e ss.mm. ii.)

Il/La sottoscritto/a.....
nato/a ail.....
residente in..... all'indirizzo . C.A.P.
.....in qualità di legale rappresentante
dell'impresa.....

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28112/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni; consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa impresa decadrà dai benefici per i quali la presente dichiarazione è rilasciata,

DICHIARA (barrare la casella a fianco delle dichiarazioni) ☐ accetta, a pena di esclusione, il "Protocollo di Integrità" di Roma Capitale, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, impegnandosi a rispettarne integralmente i contenuti ed allega la dichiarazione, debitamente sottoscritta;

a dichiara, a pena di esclusione, di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato da Roma Capitale con deliberazione della Giunta Capitolina n. 429 del 13 dicembre 2013 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

☐ dichiara di avere esaminato (tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo, ove redatto; a dichiara di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;

[2 dichiara di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;

. Ci dichiara di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori; a dichiara di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; ☐ dichiara di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

. attesta nel caso di società estere, ai sensi dell'art. 35 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito in legge n. 114 dell'11 agosto 2014, il nominativo del titolare effettivo della sua proprietà; ☐ dichiara di essere in possesso, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

(Dichiarazione da rendere da parte degli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle C.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001)

☐ dichiara che la propria azienda o società NON E' sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356

PROTOCOLLO DI INTEGRITA' DI ROMA CAPITALE, DEGLI ENTI CHE FANNO PARTE DEL GRUPPO ROMA CAPITALE E DI TUTTI GLI ORGANISMI PARTECIPATI

Premessa

La legge 190/2012 prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità la cui inosservanza può essere sanzionata con l'esclusione dalla gara. La

medesima legge 190/2012 innova in materia di pubblicità anche con riferimento alle procedure di individuazione dei contraenti dei contratti pubblici.

In particolare, l'art. 1 comma 17, ha previsto che: «Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara». La previsione normativa positivizza l'orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, che considera la previsione dei patti di legalità/integrità alla stregua di condizioni del contratto sottoscritto tra le parti, per la cui violazione è prevista la comminatoria dell'esclusione.

I cd. protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono pertanto un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.

E', dunque, legittima la previsione del bando che richiede l'accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità quale possibile causa di esclusione "in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti" (Avcp, determinazione n. 4/2012 avente ad oggetto "BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici").

Tale formale obbligazione delle Amministrazioni aggiudicatrici e dei concorrenti e aggiudicatari, vincola le parti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi, quindi, è posta una serie puntuale di obblighi il cui inadempimento può comportare, sia l'irrogazione di provvedimenti disciplinari, se attribuito ai dipendenti delle Amministrazioni aggiudicatrici, sia l'applicazione di sanzioni patrimoniali, graduate in relazione alla

gravità dell'inadempimento e la estromissione dalle procedure di affidamento, se attribuito agli operatori economici.

Con l'approvazione del presente atto, da parte dell'Amministrazione di Roma Capitale, è precipuo intendimento che, tale documento, divenga parte integrante dei contratti stipulati, non solo da parte di Roma Capitale ma altresì degli enti che fanno parte del " Gruppo Roma capitale" e di tutti gli organismi partecipati. Segnatamente l'approvazione del Patto d'integrità intende:

- rappresentare una misura ulteriore preventiva nei confronti di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità e di pratiche corruttive e concussive, nel delicato settore dei contratti pubblici; ➤ disporre che il Patto di integrità, in materia di contratti pubblici dell'Ente, si applichi alle procedure di affidamento di cui alle determinazioni a contrarre ex art. 11 comma 2 d.lgs. 163/2006, e costituisca, con la sua accettazione, condizione di ammissibilità alle procedure di affidamento;

1 ANAC Parere n.11 del 29/07/2014

La rilevanza giuridica dei Patti di integrità in sede di procedura di gara risulta confermata dall'art. 1, comma 17, L. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) che prevede espressamente l'irrogazione della sanzione dell'esclusione dalla gara per l'ipotesi di violazione delle clausole in essi inserite (si legge, infatti, all'art. 1, comma 17, citato: "Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara").

Come indicato nella determinazione A.V.C.P. n. 4/2012 ("BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici"), i protocolli di legalità/patti di integrità aventi rilevanza di condizioni contrattuali "sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la

prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro". Inoltre, con specifico riferimento alla possibilità di escludere l'offerente dalla procedura di gara in caso di mancata trasmissione del Patto di integrità sottoscritto per accettazione, sempre nella determinazione citata viene indicato che una previsione in tal senso del bando è consentita "in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata"; d'altra parte, con l'accettazione delle clausole inserite nel Patto di integrità "l'impresa concorrente accetta regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. Stato, Sez. V, 9 settembre 2011, n. 5066)".

o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario; oppure:

☐ dichiara che la propria azienda o società è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 degli articoli

20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario;

a dichiara di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii.;

(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani)

☐ dichiara di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii. ma che gli stessi si sono conclusi;

Documenti da allegare:

- ☐ Domanda di partecipazione debitamente sottoscritta;
- ☐ documento di riconoscimento in corso di validità dei soggetti tenuti alle dichiarazioni come indicato nel disciplinare di gara; a DGUE,
- ☐ documento attestante le "Ulteriori dichiarazioni",
- ☐ Protocollo di Integrità sottoscritto in ogni pagina e dichiarazione di accettazione del protocollo medesimo;
(2 Attestazione SOA in copia conforme all'originale;
- ☐ documento attestante il versamento in contanti o in titoli della cauzione provvisoria di cui al punto 7 della lettera di invito a gara.

Data

FIRMA

➤ disporre l'assunzione di tali disposizioni da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici (Roma Capitale, enti che fanno parte del Gruppo Roma capitale e tutti gli organismi partecipati) a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente Protocollo; ➤ disporre che l'accettazione del Patto di integrità da parte degli operatori economici già iscritti negli Albi Fornitori dell'Amministrazione aggiudicatrice avvenga in occasione del primo aggiornamento degli elenchi o, se anteriore, in occasione della partecipazione degli operatori ad una procedura di affidamento.

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Patto di integrità reca la disciplina dei comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell'Ente Roma Capitale nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, e deve altresì considerarsi allegato alla documentazione di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione appaltante e gli operatori economici, secondo la definizione del Codice dei contratti pubblici, D.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i, al precipuo fine

di conformare propri comportamenti non solo ai principi di legalità, trasparenza e correttezza, ma specificatamente alle norme poste a garanzia dell'integrità dei comportamenti dei dipendenti pubblici, che sono vincolati, espressamente, a non accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

3. Il Patto di integrità costituisce parte integrante anche dei contratti stipulati da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.

4. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

5. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara (di importo superiore ad € 100.000,00 IVA esclusa);

6. Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, è richiesta, nei modi previsti nella lex specialis di gara, una apposita dichiarazione di accettazione del presente patto di integrità da parte del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i..

Articolo 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante

1. Con l'accettazione del presente documento l'operatore economico.

1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione appaltante;

1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli art. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990 — e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;

1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza;

1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;

1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;

1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);

1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;

1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale (D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell'Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 429 del 13 dicembre 2013 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.

1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all'art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;

1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, operanti all'interno del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell'Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;

1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

- A. trasporto di materiali a scarica per conto di terzi;
- B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
- C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
- D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume,
- E. noli a freddo di macchinari;
- F. forniture di ferro lavorato;
- G. noli a caldo;
- H. autotrasporti per conto di terzi
- I. guardiania dei cantieri.

1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

2. L'operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Articolo 3

Obblighi dell'Amministrazione appaltante

1. L'Amministrazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione del codice di comportamento nazionale (D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell'Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 429 del 13 dicembre 2013).

2. Nessuna sanzione potrà essere comminata all'Impresa che segnali, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili di dipendenti e/o di soggetti che collaborano con l'Amministrazione.

Articolo 4

Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:

a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto;

b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, d.lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità.

4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'articolo 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs.163/06.

Articolo 5

Efficacia del Patto di Integrità

1. Il presente Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.

2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l'esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.

3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L'applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.

4. Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Roma Capitale, gli Enti del "Gruppo Roma Capitale" e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.

Per accettazione:

L'operatore economico concorrente

2

affidamento, comma 1 bis della legge 190/2012 stabilisce espressamente che le sanzioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito l'esclusione dalla gara per l'ipotesi di violazione delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.

I cd protocolli di legalità e i patti di integrità sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la correttezza. Il controllo ed il contenzioso (let tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità del luogo di lavoro).

Pertanto, l'Anac ha ritenuto opportuno il provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante a causa della mancata trasmissione, unitamente ai documenti da presentare con la proposta, del Patto di Integrità controfirmato per accettazione, come richiesto a pena di esclusione dal bando di gara.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTEGRITA'

DI CUI ALLA D.G.C. n. 40 DEL 27/02/2015
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 445 DEL 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a

Nato/a il _____ a _____ CF _____

residente a _____ Prov. _____ cap _____

in via/piazza _____ N. civ. _____

in qualità di legale rappresentante della Società _____

avente sede legale in

Via/Piazza _____ Cap _____

Partita IVA _____ CF _____ Tel. _____

PEC _____ email _____ Fax _____

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000.

Visto l'art. 1 comma 17 Legge anticorruzione 190/2012

DICHIARA

Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, di aver preso visione del "Protocollo di Integrità", di cui alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27/02/2015, allegato alla documentazione inerente la gara, e di impegnarsi a rispettarne integralmente i contenuti, nell'ambito dei rapporti contrattuali scaturenti dalla presente lettera di invito relativa alla procedura riguardante:

"LOCALI INTERNI ALLA PORTA DEL POPOLO SITA IN PIAZZA DEL POPOLO N.II/D ROMA - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEI LOCALI POSTI NELL'INTERCAPEDINE TRA I DUE PROSPETTI DELLA PORTA DEL POPOLO"

Dichiarazione di impegnarsi ad inserire nei contratti con i subcontraenti le clausole di rispetto degli obblighi derivanti dal "Protocollo di Integrità", di cui alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27/02/2015.

Luogo _____ data _____

Timbro e Firma
L'operatore economico concorrente

ROMA ø

ALLEGATO 1

SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI CULTURALI
DIREZIONE TECNICO TERRITORIALE

PROGETTO ESECUTIVO

N ° progetto:	Roma Capitale		
Data progetto: aprile 2017	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEI LOCALI POSTI NELL'INTERCAPEDINE TRA I DUE PROSPETTI DELLA PORTA DEL POPOLO SITA IN PIAZZA DEL POPOLO N. II/D ROMA		
Aggiornamento:	SCHEMA DI CONTRATTO		
	CUP: J82C17000260001 CIG: ZD01F7A8B8		
	importo lavori da ribassare Euro 18.898,27 Economie Euro 800, 00	costi per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro 793,53	importo totale appalto Euro 20.491,80
ELABORATO	Il Direttore della Direzione Tecnico Territoriale:		arch. Porfirio Ottolini
	Il Gruppo di Progettazione: per gli aspetti architettonici direttore dei lavori		Arch. Patrizio Di Nezio Geometra Maurizio Massani
	contabilità		Geometra Paolo Tarulli
	Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione:		
	Il Responsabile del Procedimento:		Arch. Giorgio Sistopaoli

elmpresa	
sede:	
telefono:	
Ribasso	Fax
contrattle	
importo netto	euro
	euro

SCHEMA DI CONTRATTO.....	1
ART. 1. CONTRATTO-LINGUA UFFICIALE.	3
ART. 2. OGGETTO DEL CONTRATTO.....	.
.....	3
ART. 3. AMMONTARE DELL'APPALTO E CATEGORIE.....	.
.....	3
ART. 4. ELEZIONE DEL DOMICILIO E RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE	.
.....	4
ART. 5. PROVVISTA E PROVENIENZA DEI MATERIALI, ACCETTAZIONE, QUALITA'ED IMPIEGO STESSI DEGLI	
4	
ART. 6. RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL'ESECUTORE PER DIFETTI DI COSTRUZIONE	
ART. 7. CAUZIONE DEFINITIVA.	5
ART. 8. POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI.	6
ART. 9. ADEMPIMENTI EX DLGS. 81/2008 E S.M I.	6
ART. 10. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' FINANZIARIA.....	.
.....	8
ART. 11. CONTROLLO DEL PERSONALE DI CANTIERE.....	.
.....	8
ART. 12. DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE.....	.
.....	9
ART. 13. CONSEGNA DEI LAVORI.....	.
.....	9
ART. 14. SOSPENSIONE DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE.....	.
.....	10
ART. 15. CONDOTTA DEI LAVORI.	10
Norme generali condotta dei lavori	
IO	
mezzi d'opera	11
Personale impiegato	11
provviste - mezzi d'opera	11
Ordini, comunicazioni, istruzioni	
Disposizioni generali di cantiere	
Lavori in prossimità di zone verdi e alberature.....	
Emissioni sonore12	
ART. 16. TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.	12
ART. 17. OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.....	.
.....	13
ART. 18. RITROVAMENTO DI OGGETTI E MATERIALI.....	.
.....	13
ART. 19. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.....	.
.....	13
ART. 20. SUBAPPALTO.	14
ART. 21. MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFF	1
CACIA.....	15

ART. 26.	DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE.	20
ART. 27.	DOMICILIO ELETTO.	20
ART. 28.	SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORI A CARICO DELL'APPALTATORE	20
ART. 29.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.	20
ART. 30.	INTERPELLO AI SENSI DELL'ART 110 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS. MM. E II.	21
ART. 31.	RECESSO DAL CONTRATTO.	21
ART. 32.	CLAUSOLE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE.	
ART. 33.	PROTOCOLLO DI INTEGRITA'	
33.1.	VIOLAZIONE DEL "PATTO DI INTEGRITÀ"	
33.2.	EFFICACIA DEL "PATTO DI INTEGRITÀ"	
ART. 34.	CONTO FINALE.	
ART. 35.	COLLAUDO E MANUTENZIONE.	
ART. 36.	CLAUSOLA DI ADESIONE ALLA PROCEDURA CONCILIATIVA	
ART. 37.	CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DI CREDITI E PROCURE ALL'INCASSO	
ART. 38.	CONTROVERSIE.	
		22
		23
		24
		25
		25
ART. 22.	PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE	
		15
ART. 23.	ONERI GENERALI E PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE	
		16
ART. 24.	ONERI PER INDAGINI E PROVE DI LABORATORIO	
		18
	Definizioni	18
	Oneri a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso	18
ART. 25.	PENALI	18
	Generalità	18
	Violazioni alle prescrizioni generali dello Schema di contratto e C.S.A	19
	Violazioni dei requisiti di accettazione	
		19
	Violazione alla normativa antimafia ed alla normativa regolante i subappalti	
		19
	Ritardi nella denuncia agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici	19
	Inottemperanza all'obbligo dei versamenti contributivi	
		19
	Ritardo nella comunicazione di modificazione intervenuta negli assetti societari	19
	Mancato rispetto dei termini di inizio e fine lavori	
	Inosservanza alle norme di sicurezza e igiene del lavoro	
	Inosservanza delle prescrizioni relative al controllo del personale di cantiere	
	Mancato rispetto/inadempienze circa gli oneri dell'Appaltatore	

ART. 1. CONTRATTO-LINGUA UFFICIALE

L'appalto segue le leggi, i regolamenti, le circolari, le prescrizioni e le istruzioni vigenti emanate da Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Roma Capitale, Anas s.p.a., CNR, U.N.I., C.E.I., A.S.L ecc. circa lavori pubblici igiene, sicurezza, pulizia, circolazione stradale, edilizia e quant'altro -nulla escluso- abbia riscontro diretto od indiretto con le attività ed i lavori oggetto del presente contratto.

L'appalto segue inoltre, quale documento di gara normativo e contrattuale, il Protocollo di Intesa tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture per il Giubileo straordinario della Misericordia, approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n.290 del 11 settembre 2015, che dovrà essere sottoscritto incondizionatamente per accettazione dal contraente e da tutti gli operatori economici della Filiera.

Le normative suddette sono integrate dalle prescrizioni del presente schema di contratto e capitolato Speciale di Appalto.

L'obbligo si estende automaticamente, senza ulteriori atti, alle eventuali normative che entrassero in vigore durante lo svolgimento del presente contratto.

L'Appaltatore ha verificato ogni dettaglio del progetto, con particolare riguardo alle prescrizioni del presente schema di contratto e capitolato speciale di appalto, ha visitato le infrastrutture oggetto d'appalto, ha preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali.

L'Appaltatore, con la firma del contratto, assume, fra l'altro, l'obbligo del rispetto delle normative per il proprio personale, per quello di eventuali subappaltatori e/o cottimisti e per quello dell'Amministrazione in visita ai cantieri per controlli e rilievi.

Tutti i rapporti scritti e verbali tra l'Amministrazione capitolina e l'Appaltatore, comunque inerenti al presente appalto, dovranno avvenire in lingua italiana.

ART. 2. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Schema di contratto ha per oggetto l'appalto dei lavori di manutenzione ordinaria nei locali posti nell'intercapedine tra i due prospetti della Porta del Popolo, Sita in Roma, Piazza del Popolo n. II/D, così come dettagliati negli elaborati di progetto esecutivo, per complessivi € 20.491 (ventimilaquattrocentonovantuno/80) di cui € 18.898,27 (diciottomilaottocentonovantotto/27) per lavori, € 793,53 (settecentonovantatre/537) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e € 800,00 (ottocento/00) per economie.

Con il presente atto la Stazione Appaltante affida e l'Appaltatore accetta i predetti lavori che si impegna sin d'ora ad eseguire alle condizioni contenute nel presente Schema di Contratto e negli ulteriori atti da esso richiamati e ad esso allegati.

Fanno parte del contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati al presente Schema di contratto / capitolato speciale d'appalto:

- a) Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) Decreto correttivo al Codice degli Appalti D. Lgs. 56/2017;
- c) Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. 207/2010 (di seguito anche Regolamento) e ss.mm.ii. per gli articoli tuttora vigenti;
- d) Capitolato generale di appalto per LL.PP., approvato con D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n° 145, per le parti ancora in vigore;
- e) Decreto legislativo n° 81/2008 e ss.mm.ii.;
- f) Legge 13 agosto 2010 n° 136 e ss.mm.ii.;
- g) Codice dei beni Culturali, D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- h) L'elenco prezzi unitari allegati al progetto esecutivo ed in difetto la Tariffa dei prezzi di Roma Capitale approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 6 agosto 2012, adottata da ROMA CAPITALE con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 197 del giorno 8 maggio 2013, il Prezziario per Impianti elettrici DEI 2016, il Prezziario DEI lavori edili 2016, la Tariffa dei costi della sicurezza editore CPT di Roma e provincia . Anno 2012, il Prezziario per i Beni Artistici 2014 — edizione DEI —Tipografia del Genio Civile;
- i) il presente Schema di contratto e il Capitolato speciale di appalto;
- j) il Piano di sicurezza e coordinamento dei lavori;

k) la relazione, gli elaborati progettuali, il cronoprogramma, le polizze di garanzia e di assicurazione

ART. 3.AMMONTARE DELL'APPALTO E CATEGORIE

L'ammontare complessivo è pari a € 20.491,80 (ventimilaquattrocentonovantuno/80) di cui € 18.898,27 (diciottomilaottocentonovantotto/27) per lavori, € 793,53 (settecentonovantatre/537) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e € 800,00 (ottocento/00) per economie

JI

CATEGORIA PREVALENTE:

OG2	Lavori edili, lavori strutturali, impianti idrici	€ 18.898,27	Classifica: III
-----	---	-------------	-----------------

Torna l'importo dei lavori di: € 18.898,27

ART. 4. ELEZIONE DEL DOMICILIO E RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

Agli effetti del presente appalto e per tutta la durata dei lavori l'Appaltatore elegge il proprio domicilio in ROMA presso

Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso dell'appalto dovrà essere significato immediatamente all'Amministrazione capitolina, con formalizzazione tramite lettera raccomandata entro tre giorni dall'avvenuto cambiamento.

L'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori ha altresì l'obbligo di comunicare, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o saldo, anche per l'effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente autorizzate dalla stazione appaltante.

Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori deve depositare presso l'Amministrazione, a sensi dell'art. 4 del D.M. 145/2000, il mandato con rappresentanza conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante.

La direzione di cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire e comunque iscritto al rispetto Ordine o Collegio professionale.

L'Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dal contratto di appalto sono eseguite dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori o presso il domicilio eletto ai sensi del primo comma del presente articolo.

ART. 5. PROVVISTA E PROVENIENZA DEI MATERIALI, ACCETTAZIONE, QUALITA'ED IMPIEGO DEGLI STESSI

I materiali devono corrispondere alle prescrizioni di contratto secondo le indicazioni tecniche riportate nel relativo Capitolato Speciale ed essere della migliore qualità; dovranno inoltre rispondere a tutte le prescrizioni di accettazione a norma delle leggi e direttive in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 16 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l'esecutore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione dei lavori, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dal relativo. Le eventuali modifiche migliorative di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi, tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

A richiesta di ROMA CAPITALE l'Appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, ove siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.

Quando, per alcuni materiali, le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale prevedono il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei Lavori può prescrivere uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.

Quando i luoghi di provenienza dei materiali sono indicati nelle prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale, l'Appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori con in calce l'espressa approvazione del Responsabile del Procedimento.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dal Capitolato Speciale; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

L'Appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal Capitolato Speciale, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, a carico dell'Appaltatore. Per le stesse prove la D.L. provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo, la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

ART. 6. RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL'ESECUTORE PER DIFETTI DI COSTRUZIONE

Ai sensi degli art. 18 e 19 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l'Appaltatore, deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore, in caso contrario l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante non escludono la responsabilità l'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia l'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati.

Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo a ROMA CAPITALE.

ART. 7. CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. l'importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia fideiussoria che, a scelta dell'Appaltatore, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1^o settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell'art. 103, comma quarto, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata da Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.

La garanzia definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente contratto.

Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, in sede di emissione di certificato di collaudo, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

L'Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore e per il pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore stesso per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Ai sensi dell'art. 103 comma primo del D. Lgs n.50/2016 e ss. mm. e ii., è fatto obbligo all'Appaltatore procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte.

In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

A norma dell'art. 103 comma quinto del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'intero contratto, nel limite massimo dell' 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzi detti, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato, alla data di emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) dell'intero contratto.

Lo svincolo della cauzione resta subordinato all'esito positivo degli accertamenti previsti al successivo art. 35, in ordine alla regolarità dell'appaltatore rispetto ai sinistri derivanti da difetto di sorveglianza, ovvero omesso pronto intervento e/o manutenzione previsti in appalto.

Si precisa che, a norma dell'art. 103 comma quinto ultimo periodo del Dlgs n.50/2016 e ss. mm. e ii, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

ART. 8. POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

A norma dell'art. 103, comma settimo del D. Lgs. n.50/2016 e s.s. mm. e ii., l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra sia i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un importo di € 1.600.000,00 sia per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale di € 2.500.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione della certificazione di ultimazione dei lavori attestante i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore, incluso il verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

L'Appaltatore trasmette alla Stazione Appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta l'inaccettabilità delle polizze presentate senza che l'Appaltatore possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto.

ART. 9. ADEMPIMENTI EX DLGS. 81/2008 E S.M.I.

L'appalto deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente igiene e sicurezza.

L'Appaltatore è obbligato altresì ad effettuare le disposizioni del vigente regolamento di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'Appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture realizzate.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti prescritti agli articoli 95, 96 e 97 e all'allegato XIII del medesimo decreto.

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori, in caso di consegna ad urgenza entro cinque giorni dalla data della medesima, nonché all'atto di ogni affidamento in sub-appalto, dovrà presentare:

- o la documentazione per la verifica tecnico professionale di cui all'allegato XVII al D. Lgs. n. ° 81/2008 e s.m.i.; o le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento nonché il Piano Operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento

È altresì previsto che "Impresa ed i suoi eventuali subappaltatori/cottimisti possano presentare, in corso d'opera, al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento nei seguenti casi:

- o per adeguare i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base delle proprie tecnologie ed organizzazione imprenditoriale; o per garantire

il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'Amministrazione acquisite le osservazioni/proposte di modifiche dell'Appaltatore, ravvisatone la validità, ha facoltà di adeguare il PSC.

Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso.

È compito e onere dell'impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative che la concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare l'Impresa dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. , consegnare al D.L. e al Coordinatore per l'esecuzione copia di:

- a. proprio Documento di Valutazione Rischi, redatto ai sensi D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

- b. comunicazione del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, ai sensi del citato decreto;
- c. copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Impresa dovrà dichiarare esplicitamente di aver preso visione del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e s.m.i- in cui si colloca l'appalto.

Piano operativo di sicurezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere all'ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'Amministrazione non procede alla consegna dei lavori e diffida l'Appaltatore ad ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l'Amministrazione può affidare l'esecuzione dei lavori all'impresa che segue in graduatoria.

L'Appaltatore ha l'obbligo, nei casi di consegna ad urgenza dei lavori prima della stipula del relativo contratto, di presentare il piano operativo di sicurezza non oltre trenta giorni dalla consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'ente appaltante diffida l'Appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di trenta giorni, trascorso inutilmente il quale non si procede alla stipula del contratto e si affidano i lavori all'Impresa che segue in graduatoria.

L'Appaltatore ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

L'Impresa è obbligata ad inserire nel "piano operativo di sicurezza".

- a. il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l'impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il Cantiere (spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso, ecc.);
- b. le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;
- c. le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l'Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc., che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative alle varie lavorazioni;
- d. le fonti di energia che l'Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l'illuminazione che per la forza motrice dei macchinari, tali attrezzature dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si svolgono i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi;
- e. i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l'Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto, gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere.
- f. dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.;
- g. le opere provvisorie necessarie per l'esecuzione di lavori quali: cassature, sbadaccature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all'uopo abilitato per Legge;
- h. particolari accorgimenti ed attrezzature che l'Impresa intende impiegare per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti fognanti, in zone, ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque sommergibili, in prossimità di impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari;
- i. quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano;

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene, del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'Impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento costituisce parte integrante del contratto di appalto. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART. 10. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' FINANZIARIA

L'Appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'Appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole:

"Art. (...) Obblighi del subAppaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Impresa (. . .) in qualità di subAppaltatore/subcontraente dell'Impresa (. . . titolare del contratto sottoscritto con ROMA CAPITALE, identificato con il CIG. n. ZD01F7A8B8 e CUP n. J82C17000260001 assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

L'Impresa (...) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'Impresa (...) si impegna a dare immediata comunicazione a ROMA CAPITALE della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'Impresa (...) si impegna ad inviare copia del presente contratto a ROMA CAPITALE'

L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione a ROMA CAPITALE e alla prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subAppaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Amministrazione verifica i contratti sottoscritti fra l'affidatario dei lavori e i subappaltatori e/o subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni dell'art. 3 comma nono della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Il contratto di appalto è risolto di diritto ex art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società POSTE ITALIANE s.p.a. attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso o in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto.

A tal fine, il contraente comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso POSTE ITALIANE s.p.a. dedicati anche se non via esclusiva, a commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente a commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto a commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il codice unico progetto (CUP).

Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

ART. 11. CONTROLLO DEL PERSONALE DI CANTIERE

L'Appaltatore è tenuto ad esporre liste settimanali e ad esibire i documenti del proprio personale e di quello di eventuali subappaltatori/cottimisti.

Tali elenchi, sottoscritti dal Direttore di Cantiere, dovranno specificare per ciascun dipendente:

- a) generalità complete;
 - b) qualifica professionale;
 - c) estremi iscrizione al libro unico del lavoro di cui all'art. 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133 dell'impresa appaltatrice o della Ditta subappaltatrice.
-
- d) nel caso di più cantieri, la località di attività.

Gli elenchi suddetti dovranno essere sempre in possesso del responsabile del cantiere ed essere esibiti, a richiesta della D.L.

Il personale impiegato nel cantiere, sia dell'Impresa che subAppaltatore/cottimista, è tenuto a provare la propria identità.

L'Appaltatore è responsabile del rispetto degli obblighi di cui sopra da parte dei subappaltatori/cottimisti.

Se, a seguito di controllo, risulti che uno o più addetti ai lavori non siano compresi negli elenchi di cui sopra, la D.L. identificherà gli stessi ed informerà il Responsabile del Procedimento per l'applicazione, all'Appaltatore, della penale appositamente prevista, fatti salvi i provvedimenti previsti dalla legislazione in materia.

ART. 12. DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE

Ai sensi del vigente art. 6. del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel/i cantiere/i e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore medesimo ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'Amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore per ciascun, si intendono, pertanto, tra l'altro, ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 207/2010:

– la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore; – la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere, – le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso; – le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera, – le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; – le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del Responsabile del Procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo; – le spese per le vie di accesso al cantiere, l'istallazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere; – le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori; – le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; – le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo, – le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, – gli oneri generali e particolari previsti dallo Schema di Contratto e dal relativo Capitolato Speciale.

ART. 13. CONSEGNA DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori comunica all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione Appaltante.

La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con "Appaltatore, dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, ROMA CAPITALE ha facoltà di risolvere il CONTRATTO e di incamerare la cauzione definitiva.

ART. 14. SOSPENSIONE DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE

Ai sensi dell'art. 107 del d.lgs 50/2016 e ss. mm. e ii., qualora circostanze speciali impediscano, in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei Lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

Il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dall' articolo citato.

Il Direttore dei Lavori, con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale è inoltrato al Responsabile del Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele da adottare affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Nel corso della sospensione, il Direttore dei Lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'Appaltatore ed inviati al Responsabile del Procedimento nei modi e nei termini sopradetti. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori indica il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, "Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.

Ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii., l'Appaltatore, che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

L'Appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dal contratto, decorrente dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'Appaltatore per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma operativo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori.

ART. 15. CONDOTTA DEI LAVORI

Norme generali condotta dei lavori

Nella esecuzione delle opere l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei documenti di contratto e seguire scrupolosamente le istruzioni della Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore ha la responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e dalla perfetta esecuzione delle opere, della scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e dell'ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.

La stazione appaltante si riserva ogni più ampia facoltà di indagini e di sanzioni in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione delle opere.

I lavori da effettuarsi su aree demaniali o in prossimità delle stesse o di manufatti pubblici o privati, o di stabilimenti in esercizio o di aree di pertinenza delle FF.SS. o di altri, dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore rispettando le norme/regolamenti dei proprietari interessati. I lavori dovranno essere condotti in modo da non arrecare disturbo o intralcio al funzionamento degli impianti stessi.

Qualora la D.L. ed il Responsabile del Procedimento lo ritengano necessario, l'Appaltatore dovrà, nel caso se ne manifesti la necessità ed a sua cura e spese, far redigere, da tecnico abilitato: i disegni costruttivi, i calcoli di stabilità relativi a tutte le opere provvisorie e/o strutturali, di tracciamento stradale, la relazione geotecnica; tutti gli elaborati dovranno esser conformi alle vigenti disposizioni di legge.

L

V

Gli elaborati di cui sopra saranno esaminati dalla D.L. che darà l'eventuale benestare entro 10 (dieci) giorni; qualora detti elaborati non riportino l'approvazione della D.L. l'Appaltatore dovrà far predisporre le opportune modifiche, secondo le direttive ricevute. La mancata approvazione degli elaborati presentati dall'Appaltatore, qualora comunicata dalla D.L. entro la predetta data, non darà diritto allo stesso di reclamare o pretendere alcuna proroga.

Gli elaborati approvati sono impegnativi per l'Appaltatore che dovrà rispettare le modalità ed i termini, mentre la D.L. ha facoltà di apportare, anche in corso d'opera, modifiche non di rilievo agli elaborati, senza che per tali ragioni l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o richiedere indennizzi.

L'Appaltatore rimane l'unico responsabile oltre che della esecuzione delle opere, anche dei disegni costruttivi, dei calcoli di stabilità relativi a tutte le opere provvisorie e/o strutturali, del tracciamento stradale, della relazione geotecnica nonostante l'esame, i suggerimenti e l'accettazione della Direzione Lavori.

Personale impiegato provviste - mezzi d'opera

La sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori è implicita dichiarazione dell'Appaltatore di aver immediatamente pronti -e sempre disponibili per il prosieguo dell'appalto- gli operai, i materiali e mezzi d'opera occorrenti per il buon andamento dei lavori e la puntuale esecuzione di ogni obbligo di contratto -compresa l'esecuzione di lavori speciali che eventualmente si rendessero necessari.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato anche numericamente alle necessità.

Il tecnico nominato dall'Appaltatore quale Direttore di Cantiere dovrà assolvere a tutti gli adempimenti previsti dai regolamenti in vigore per la realizzazione delle opere, anche di quelle strutturali qualora se ne verificasse la necessità di esecuzione, sollevando al riguardo interamente la D.L. da qualsiasi responsabilità.

L'Appaltatore risponderà direttamente del Direttore del Cantiere e di quello delegato al ritiro degli ordini e di tutto il personale addetto al cantiere medesimo.

Tutto il personale dovrà essere di gradimento della D.L. che, per motivate ragioni, può richiedere l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori.

La eventuale custodia dei cantieri, richiesta o meno dalla Direzione dei Lavori, dovrà essere affidata a personale che risponda ai requisiti di cui all'art. 22 della legge 646/82.

Ordini, comunicazioni, istruzioni

Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni saranno dati all'Appaltatore, per iscritto.

L'Appaltatore è obbligato a comunicare alla D.L., con lettera raccomandata, entro 10 (dieci) dalla consegna dei lavori il nominativo/i del/i proprio/i dipendente/i delegato/i al ritiro giornaliero -presso la Direzione dei Lavori ed in cantiere- degli ordini, comunicazioni ed istruzioni relativi ai lavori da eseguire, rilasciandone ricevuta.

Analogamente l'Impresa è obbligata a comunicare, con lettera raccomandata entro 10gg, ogni variazione del recapito, dei numeri telefonici o del/i nominativo/i del/i proprio/i incaricato/i.

di lavoro in esso contenuto sia stato realizzato (a meno che la D.L. abbia emesso ulteriore ordinativo a variante).

I lavori si svolgeranno di norma nelle ore diurne, ma, quando la Direzione Lavori lo reputi necessario per garantire la tempestività della ultimazione delle opere o di loro parti, e/o per sopravvenute esigenze di traffico, e/o di interesse pubblico, dovranno -senza che ciò costituisca pretesa di compensi e/o indennizzi oltre quelli dovuti proseguire anche durante le ore notturne (nel pieno rispetto delle normative in materia e di quanto disposto nel presente Contratto) e festive, senza compenso alcuno.

Sono considerate trasgressioni agli obblighi contrattuali, passibili della penalità di cui all'omonimo articolo, rimanendo salvo ed impregiudicato ogni diritto ed azione dell'Amministrazione verso l'Impresa inadempiente: ● il rifiuto a ricevere ordinativi e/o a sottoscriverli per ricevuta;

- la mancata esecuzione degli ordini;
- ogni ritardo e/o inadempienza e/o difformità circa i luoghi, modi e tempi d'intervento indicati negli ordinativi.

Circa il ritardato inizio dei lavori si precisa che, trascorsi cinque giorni dalla data indicata nell'ordinativo senza che l'Impresa dato effettivo inizio ai medesimi, l'Amministrazione ha facoltà, senza obblighi di ulteriori atti, di annullare l'ordinativo e di affidare i lavori stessi ad altra Ditta. La spesa sostenuta per le opere eseguite d'Ufficio dovrà essere interamente rimborsata dall'Appaltatore all'Amministrazione, tramite addebito a partire dal primo stato di avanzamento immediatamente successivo all'esecuzione dei lavori d'Ufficio.

L'Impresa rimane unica responsabile per eventuali incidenti o danni dipendenti dal ritardo/rifiuto del ritiro degli ordinativi, dalla mancata esecuzione dei lavori e/o dal ritardo nella loro esecuzione.

Disposizioni generali di cantiere

I lavori saranno di norma eseguiti in soggezione di traffico, anche con fasi operative successive, per le quali occorrerà approntare ripetute deviazioni provvisorie e segnaletica di cantiere. Sono a totale carico dell'impresa gli oneri per:

- a) la recinzione, segnaletica e segnalazione -sia di giorno che di notte- degli sbarramenti, del cantiere, delle deviazioni di traffico;
- b) garantire l'accessibilità agli edifici dei mezzi di soccorso, pedoni e veicoli;
- c) il mantenimento in ogni tempo delle condizioni di sicurezza, sia per la pubblica incolumità che per il traffico, di tutti i cantieri in consegna;
- d) l'allontanamento di ogni risulta;
- e) lo svolgersi, contemporaneamente nello stesso cantiere, dei lavori affidati ad altre Ditte, anche alle dipendenze di altri Uffici di Roma Capitale.

Emissioni sonore

L'uso dei macchinari ed attrezzature di cantiere è disciplinato, per quanto attiene alle emissioni sonore, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l' 1^a marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", e s.m.i. e dall'ordinanza Sindacale n. 151 del 21 gennaio 1988 e s.m.i.

I motocompressori ed i gruppi elettrogeni debbono essere opportunamente schermati, in modo che il livello di rumore ambientale non superi di 5 DBA (con sorgenti in funzione) il livello del rumore residuo misurato senza le sorgenti in funzione, dalle ore 7.00 alle ore 22.00.

Dalle ore 22.00 alle ore 7.00 (notturne) il funzionamento dei predetti macchinari è vietato.

I martelli pneumatici e le apparecchiature consimili debbono essere di tipo "silenziato" ed il loro funzionamento deve essere limitato dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

In caso di violazione si procederà alla denuncia alla Autorità Giudiziaria (Art. 650 C.P.).

Qualora si renda necessaria l'effettuazione di lavori in orario notturno l'Amministrazione provvederà alla loro autorizzazione in deroga ai limiti acustici ai sensi della L. 447/1995 e L.R. n. 18/2001 presso il competente Ufficio capitolino.

ART. 16. TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il termine di ultimazione dell'esecuzione dei lavori è di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L'Impresa non può vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del suddetto termine per le seguenti cause:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
- f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
- h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

L

Le suddette cause non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l'eventuale risoluzione del contratto.

Certificato di ultimazione lavori

L'Impresa comunicherà tempestivamente per iscritto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento l'avvenuta ultimazione delle opere alla D.L., che provvederà, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione, ad effettuare l'accertamento in contraddittorio previa convocazione dell'Appaltatore.

Di tale accertamento il Direttore dei Lavori redigerà apposito verbale che, sottoscritto dall'Appaltatore, sarà trasmesso al Responsabile del Procedimento per la relativa conferma.

Il certificato di ultimazione dovrà contenere la specificazione della percentuale di personale effettivamente utilizzata per l'appalto.

L'ultimazione verrà comunicata agli Enti previdenziali ed assicurativi, evidenziando eventuali variazioni tra la percentuale di personale effettivamente utilizzato e quella comunicata all'atto della consegna dei lavori.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e, nei confronti dell'Appaltatore, si applicheranno le penali di contratto.

ART. 17. OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

L'Appaltatore ha l'obbligo di esibire agli agenti capitolini l'ordinativo dei lavori, rimanendo esonerata dall'obbligo di licenza, dal pagamento di tasse e dal versamento di depositi per l'occupazione di suolo pubblico.

Per il deposito dei materiali, macchinari ed attrezzature varie di cantiere, l'Impresa occuperà un'area nelle adiacenze dei luoghi dove si vanno svolgendo i lavori, oggetto del presente appalto, limitata all'estensione di suolo strettamente necessario e assegnato dall'Ufficio capitolino alla durata dei lavori, nonché per l'esecuzione di qualunque opera e lavoro dipendente dall'appalto.

Per la eventuale occupazione di suolo privato, l'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a richiedere i necessari permessi e ad assolvere al pagamento delle relative indennità di occupazione, oltre che al ripristino delle aree una volta completati i lavori oggetto dell'appalto.

ART. 18. RITROVAMENTO DI OGGETTI E MATERIALI

Qualunque oggetto rinvenuto in occasione dei scavi, demolizioni od altre opere qualsiasi, inerenti il presente appalto, che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione abbia valore artistico, storico od altro qualsiasi, sarà soggetto alle disposizioni vigenti.

Oltre all'adempimento degli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sui Beni Culturali, l'Appaltatore sarà tenuto, appena avvenuto il ritrovamento, a darne immediata comunicazione alla Direzione Lavori.

Il ritrovamento di oggetti, anche se di pregio, non darà diritto a compensi o premi.

L'Amministrazione si riserva, in casi particolari, tenuto conto delle circostanze ed a suo insindacabile giudizio, di assegnare eventualmente premi agli scopritori, nelle forme e per lo importo che riterrà conveniente, senza che ciò possa costituire diritto alcuno per l'Appaltatore.

Sono di proprietà dell'Amministrazione e verranno ceduti, se del caso, all'Appaltatore, la pozzolana, il tufo, i mattoni, le tegolozze ed altri materiali di recupero rinvenuti negli scavi e nelle demolizioni.

ART. 19. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Tutti i lavori discendenti dal contratto debbono essere accertati in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l'Appaltatore e contabilizzati a misura con riferimento all'elenco prezzi posto a base di gara. e, in carenza, dai prezzi desunti dalla Tariffa dei prezzi approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 6 agosto 2012, adottata

da ROMA CAPITALE con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 197 del giorno 8 maggio 2013, il Prezziario per Impianti elettrici DEI 2016, il Prezziario DEI lavori edili 2016 la Tariffa dei costi della sicurezza editore CPT di Roma e provincia - Anno 2012, il Prezziario per i Beni Artistici 2014 — edizione DEI — Tipografia del Genio Civile,.

Le modalità di misurazione dei lavori eseguiti sono quelle contenute nelle "A VVERTENZE E NORME PER LA MISURAZIONE" di cui alla Tariffa adottata da ROMA CAPITALE con la citata Deliberazione della Giunta Capitolina n. 197/2013.

Le spese di misurazione per detti lavori sono a carico dell'Appaltatore che, a richiesta del Direttore dei Lavori, deve fornire gli strumenti o i mezzi di misura e la mano d'opera necessari.

Per eventuali voci di prezzo mancanti nella suddetta tariffa si procederà a norma dell'art. 32, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. e ii..

ART. 20. SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nei limiti del 30% dell'importo di contratto e alle condizioni stabilite dalla normativa che regola la materia.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione di Roma Capitale, purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria,
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.

Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;

- e) che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, Assicurativi e Antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a

100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 % dell'importo del contratto da affidare.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati il nome del sub-contrattante, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

ART. 21. MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Esecutore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.

In caso di inadempienza è prevista la riesecuzione delle attività secondo il progetto approvato, a carico dell'Appaltatore, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i le medesime attività.

In caso di occorrenza di entrambe le condizioni di cui all'articolo 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., il Direttore dei Lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Responsabile del Procedimento.

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore dei Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nel Contratto.

Ai sensi dell'art. 106 comma dodicesimo del Codice, l'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto

ART. 22. PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE

Entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori verrà corrisposto all'appaltatore l'anticipazione del prezzo pari al 20% subordinatamente alla costituzione della relativa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili redatti dal Direttore dei Lavori indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, nonché delle certificazioni delle prove ed analisi di laboratorio per la conformità ai requisiti di accettazione

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la Stazione Appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

La contabilità sarà redatta a misura, sulla base dell'elenco prezzi posto a base di gara, in contraddittorio con l'impresa esecutrice dei lavori.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell'articolo 30, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potrà essere emessa dopo la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile del Procedimento.

Il pagamento degli acconti è disposto entro 30 giorni dalla data di fatturazione.

Il pagamento della rata di saldo è disposto entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il Codice Identificativo gara (CIG) del contratto è il seguente: ZD01F7A8B8

Il Codice Unico di Progetto (CUP) del presente contratto è il seguente: J82C17000260001

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modifiche con Legge 17 dicembre 2010 n. 217.

L'Appaltatore si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale dedicato, previa indicazione del CIG e del CUP di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori e i subcontraenti. Il Committente assume l'obbligo di eseguire i pagamenti di cui al presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del CIG e del CUP di riferimento.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della L. n. 136/2010, si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane.

L'Appaltatore, il sub-appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della L. n. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

L'Appaltatore si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione agli articoli 4 e 5 della Legge n.136/2010.

ART. 23. ONERI GENERALI E PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore:

- a. di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno dei cantieri, nel luogo indicato dalla Direzione Lavori, la cartellonistica prevista dalla normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008;
- b. di fornire e posizionare la segnaletica stradale provvisoria di cantiere, le segnalazioni, ogni altro accorgimento, nulla escluso, previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento e/o dalla determinazione dirigenziale di disciplina provvisoria di traffico istitutiva del cantiere e/o delle deviazioni di traffico; c, di predisporre gli sbarramenti e/o recinzioni, vigendo il divieto assoluto di effettuare sbarramenti al traffico mediante filari o cumuli di materiali;
- d di predisporre accorgimenti per consentire, in ogni caso, l'accessibilità dei mezzi di soccorso e dei pedoni (con percorsi protetti) agli edifici esistenti;
- e. eseguire scavi di indagine, per accertare l'esatta ubicazione delle canalizzazioni dei PP.SS., a semplice richiesta della direzione lavori. Tali indagini possono eseguirsi anche su motivata richiesta dell'Appaltatore, comunque sempre su preventiva autorizzazione formale della direzione lavori.
- f. comunicare per iscritto alla direzione lavori l'elenco dei mezzi d'opera funzionanti, completi di personale, che costituiscono il parco attrezzature con particolare riferimento alle pompe, ai mezzi di trasporto, alle macchine ed attrezzature di cantiere ecc.. La comunicazione avverrà entro cinque giorni dalla consegna dei lavori, con obbligo dell'aggiornamento - entro 48 ore - in caso di variazioni.
- g. per la demolizione e/o rimozione e successivo ripristino di cordoli e cigli spartitraffico, marciapiedi, guardrails recinzioni, new jersey, ringhiere e quant'altro necessario alla realizzazione delle deviazioni di traffico su percorsi alternativi, o di cambio di carreggiata, compresa la realizzazione della pavimentazione provvisoria della zona da rendere transitabile, nonché l'installazione della relativa segnaletica provvisoria;
- h. di eseguire i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità delle lavorazioni, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere oggetto del contratto con esclusione delle spese relative alla sicurezza del cantiere stesso; i. l'Appaltatore dovrà completamente sgomberare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà, entro quindici giorni dal verbale di ultimazione dei lavori;
- j. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e luci nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico e di quant'altro prescritto a scopo di sicurezza e ciò secondo le particolari indicazioni della direzione lavori, e in genere l'osservanza delle norme del vigente Codice della Strada,
- k. le spese per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche e private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per depositi od estrazioni di materiali e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori; l. le spese per i permessi di accesso dei propri veicoli nella aree Zone a Traffico Limitato;

L'Appaltatore non potrà, salvo esplicita autorizzazione scritta della Direzione dei Lavori, fare o autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere comprese nel contratto del presente appalto.

Sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati nei prezzi contrattuali, tutti gli oneri ed obblighi descritti nel presente articolo ed in quelli successivi, oltre a quelli prescritti dal D.P.R. n. 207/2010 e dal D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. ed in ogni parte del contratto, di cui l'Appaltatore dovrà tener conto nel formulare la propria offerta e nell'esecuzione dei lavori fino al loro compimento. Nessun compenso aggiuntivo sarà corrisposto all'Appaltatore per l'osservanza di tali obblighi ed oneri, fatte salve le espresse ipotesi di rimborsi spese previste distintamente nei seguenti articoli.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dal Piano di sicurezza generale di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii., oneri che si intendono completamente compensati con la corresponsione del relativo importo come determinato nel piano stesso ed evidenziato negli atti di gara.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore, e si intendono compensati nel corrispettivo dell'appalto, tutti gli oneri derivanti dai provvedimenti che il coordinatore per la sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii. riterrà opportuno applicare o esigere sulla base del piano di sicurezza a fronte di specifiche richieste avanzate dall'Appaltatore in sede esecutiva o nel contesto del piano operativo di sicurezza dalla stessa predisposto: l'Appaltatore dovrà fornire notizie utili per la revisione del piano di sicurezza in fase esecutiva.

L'Appaltatore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti di cui all'articolo 105 del D. Lgs n.50/2016 e ss. mm. e ii. devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

In caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il

documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla Stazione Appaltante, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa Edile.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto di contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la Cassa Edile. Qualora da tale dichiarazione risultino irregolarità dell'Appaltatore, l'ente appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'Appaltatore medesimo.

L'Appaltatore è tenuto ad applicare tutte le norme di legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D. Lgs.n.81/2008 e ss.mm. e ii..

L'Appaltatore è tenuto a depositare presso la S.A., prima della consegna dei lavori, il piano di sicurezza operativo per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui al citato D. Lgs.n. 81/2008 e ss.mm. e ii..

Il piano operativo deve essere redatto in conformità alle prescrizioni dell'allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii.,

Sono, inoltre, a carico dell'Appaltatore tutti gli obblighi e gli oneri di seguito descritti i quali tutti devono intendersi compensati con il corrispettivo contrattuale.

1. nella fase prevista per la cantierizzazione l'Appaltatore dovrà approntare il cantiere e dotarlo dei necessari macchinari, al fine di iniziare le lavorazioni "a pieno ritmo";
2. predisporre la scorta dei materiali necessari per dare il pieno ritmo alle lavorazioni e organizzare l'accesso al cantiere, per carico e scarico merci, in orario di chiusura dei Musei e degli Uffici;
3. sottostare alle prescrizioni relative ai Piani di sicurezza;
4. sostituire il proprio rappresentante o il Direttore di Cantiere o qualsiasi altro soggetto appartenente al proprio personale in caso di specifica richiesta da parte del Direttore dei Lavori di ROMA CAPITALE nei casi e secondo le modalità indicate dagli artt.4 e 6 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000;
5. la formazione e manutenzione di un cantiere attrezzato e adeguato in relazione all'entità e alla tempistica dei lavori, per il cui completamento potrà essere richiesto dalla Direzione lavori l'utilizzo contemporaneo di più squadre di lavoro e/o doppi turni del personale in cantiere, per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da costruire ed in conformità alle norme d'igiene e di sicurezza;
6. l'esecuzione di tutte le opere provvisorie come ponti, assiti, steccati per recingere provvisoriamente il terreno;
7. la fornitura e posa in opera di pannelli di descrizione del cantiere e/o della storia del sito, da montare sulle recinzioni di cantiere o in aree limitrofe;
8. il provvedere a propria cura e spese ad ottenere tutti i permessi (anche eventualmente nei confronti di privati) e licenze necessari per l'esecuzione degli interventi ed alla corresponsione delle indennità per l'eventuale occupazione temporanea di aree adiacenti ai lavori per qualsiasi causa da essi dipendente, nonché al risarcimento dei danni di qualsiasi genere che si dovessero provocare a fondi per passaggi di strade di servizio tenendone indenne l'Amministrazione la quale, se chiamata a rispondere, potrà avvalersi della facoltà di recuperare quanto versato trattenendo una somma corrispondente sui pagamenti dovuti all'Appaltatore o incamerando in tutto o in parte la cauzione definitiva;
9. il conservare le vie ed i passaggi, anche privati, che venissero interessati dal complesso dei lavori, provvedendo all'uso a proprie spese con opere provvisorie;
10. il provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agli operai e alla installazione degli apprestamenti igienici, di ricovero od altro per gli operai stessi;
11. la manutenzione del cantiere, l'adeguata illuminazione e la pulizia quotidiana dello stesso;
12. l'adozione nell'esecuzione dei lavori, di tutti i procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata l'Amministrazione ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza;
13. il provvedere a propria cura e spese alle esecuzioni, ove necessario, dei ponti di servizio e delle puntellature necessarie per la costruzione, la riparazione e la demolizione dei manufatti, e per garantire la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro;
14. il provvedere alla riparazione dei danni di qualsiasi genere dipendenti da qualsiasi causa anche di forza maggiore che si verifichino nell'esecuzione dei lavori, alle provviste, agli attrezzi e a tutte le opere provvisorie;

15. il consentire l'accesso al cantiere e il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite (fino all'approvazione del certificato di collaudo) alle persone che seguono i lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante e dalle ulteriori persone individuate dall'Amministrazione stessa;
16. denunciare all'Amministrazione le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42. L'Appaltatore dovrà provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorità, al loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avrà autorizzato il trasporto;
17. la prestazione senza alcun corrispettivo, di tutti gli strumenti e del personale necessari, in sede di collaudo, per gli accertamenti delle misure e per gli eventuali saggi da eseguire; dopo questi ultimi l'Appaltatore è anche obbligato a ripristinare a proprie spese ciò che è stato alterato o demolito.
18. il provvedere a propria cura e spese alla fornitura di fotografie delle opere in corso di esecuzione, nel numero e nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla direzione lavori, restando convenuto che, qualora l'Appaltatore non ottemperasse a tale disposizione, la direzione lavori, farà eseguire direttamente tali fotografie, detraendo il relativo costo dai pagamenti in acconto,
19. il provvedere, sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al trasporto nei luoghi di deposito, situati all'interno del cantiere ed a piè d'opera, secondo le disposizioni della direzione lavori, di materiali, forniture, arredi nonché alla loro buona conservazione e custodia;
20. il provvedere alle spese per l'esecuzione delle prove, ivi incluse quelle di cui all'ultimo capoverso dell'Art 10, di resistenza sui materiali (cubetti di calcestruzzo, carote, provini degli acciai, ecc.), delle prove di carico richieste anche in corso d'opera dalla direzione lavori o dal collaudatore, per l'assistenza agli eventuali collaudi statici, tecnico-amministrativo e degli impianti, compresa fornitura, trasporto, collocazione e rimozione di materiali, di flessimetri e relative armature di sostegno, ecc;
21. la manutenzione dell'intera opera fino al collaudo finale delle opere eseguite, qualora l'Amministrazione si riservi di iniziare l'uso nel periodo che decorre dall'ultimazione dei lavori fino al suddetto collaudo finale. L'obbligo della manutenzione va inteso per difetti derivanti da vizio, negligenza di esecuzione o da imperfezioni di materiali.
22. Messa a disposizione di n ° 1 autovettura a 4 posti, con autista, per il trasporto del personale dell'Amministrazione addetto alta Sorveglianza e gestione dell'appalto ed alle operazioni inerenti ai lavori stessi per tutta la durata dell'appalto (deliberazione di C.C. n ° 58/1999.) per n ° 2 (due) giorni alla settimana. Sono comprese tutte le spese, anche per l'accesso alla Zona a Traffico Limitato, nonché assicurative, compresa l'assicurazione a favore dei terzi trasportati, relative al servizio riguardante la messa a disposizione dell'automezzo, il quale sarà reso in favore dell'Amministrazione ed a carico dell'Appaltatore in base all'orario settimanale stabilito dal Capitolato Particolare ed eventualmente regolato da apposite Convenzioni sottoscritte tra le Cooperative degli autisti, le OO.SS. di categoria e le Associazioni Imprenditoriali. È comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltatore di utilizzare un proprio automezzo con autista dipendente dell'Appaltatore stesso. In tal caso dovrà essere consentita all'Amministrazione la verifica degli atti relativi al rapporto di lavoro subordinato tra autista e impresa. In ogni caso l'Appaltatore è tenuto a garantire e manlevare l'Amministrazione da ogni eventuale pretesa derivante dal servizio di cui sopra e ad assicurare i terzi trasportati per ragioni di servizio.
23. Accessi alla zona a traffico limitato con mezzi ed autorizzazioni idonee.

ART. 24. ONERI PER INDAGINI E PROVE DI LABORATORIO

Definizioni

Ai fini del presente contratto le prove e gli accertamenti di laboratorio sono considerati, con i termini di cui al Regolamento di esecuzione ed attuazione dei Contratti Pubblici;

– Indispensabili, le verifiche sui materiali/forniture/opere, nonché quelle richieste dalla D.L. e/o dall'Organo di Collaudo - anche quelle non espressamente citate nel presente contratto; - obbligatorie, le verifiche sui materiali [forniture/opere.

Le prove saranno quelle necessarie ad assicurare la conformità dei materiali impiegati, le modalità di esecuzione ed i requisiti di accettazione, espressamente previste nella capitolato speciale di appalto e negli specifici articoli descriventi le opere.

Oneri a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso

- le spese per il prelievo, la formazione e l'invio di campioni ai Laboratori ufficiali;

- le spese di laboratorio per gli accertamenti richiesti dalla D.L. e/o dall'Organo di Collaudo -anche quelle non espressamente citate nel presente contratto.
- gli oneri comunque connessi con l'eventuale collaudo statico delle strutture, inclusi quelli per prove di carico e verifiche di qualsiasi natura ordinate dal Collaudatore, che sarà designato dall'Amministrazione oneri a carico dell'Amministrazione Capitolina.

ART. 25. PEKALI

Generalità

In caso di inadempienza perdurante e/o ripetuta, salvo i più gravi provvedimenti di cui sotto, l'Amministrazione ha la facoltà di sospendere i pagamenti finché l'Appaltatore non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà di assolvere lodevolmente agli impegni assunti.

Qualora il ritardo nell'adempimento comporti una penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale al momento dell'inadempienza (comprensivo degli importi di eventuali perizie di variante approvate) oppure qualora si riscontri un grave inadempimento agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, oppure nel caso di informativa interdittiva del prefetto il Responsabile del Procedimento si avvale della clausola risolutiva ex art. 1456 c.c. e promuove l'avvio della procedura di cui all'art. 108 del D.Lgs n° 50/2016.

Violazioni alle prescrizioni generali dello Schema di contratto e C.S.A

Le trasgressioni alle prescrizioni generali, con esclusione di quelle particolari di cui ai successivi punti, la mancata o ritardata osservanza degli ordini dell'Ufficio, il rifiuto da parte dell'Appaltatore a firmare per ricevuta gli ordini di servizio della D.L., la lentezza nella esecuzione dei lavori, la deficienza di organizzazione, il danneggiamento dei manufatti e materiali dell'Amministrazione saranno passibili di penalità.

La penale varierà da un minimo di € 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo di € 4.000,00 (euro quattromila/00).

Violazioni dei requisiti di accettazione

la mancata osservanza darà luogo alla penale, per ciascuna violazione, compresa tra € 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo di € 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre alla detrazione per carenza dei requisiti di accettazione

Violazione alla normativa antimafia ed alla normativa regolante i subappalti.

Le accertate inadempienze, fermo restando le sanzioni di Legge e ogni altra azione che l'Amministrazione riterrà opportuno intraprendere nei confronti dell'Appaltatore, daranno luogo alle seguenti sanzioni.

- a) Subappalto/cottimo iniziato prima della autorizzazione: penale per ciascuna infrazione pari al 5% (cinque per cento) del valore di ciascun subappalto/cottimo, comunque mai inferiore a € 2.600,00 (euro duemilaseicento/00).
- b) Ritardo rispetto ai termini degli adempimenti: deposito del contratto di subappalto/cottimo; mancanza -da parte del subAppaltatore/cottimista- dei requisiti di qualificazione per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori di subappalto/cottimo; mancanza della dichiarazione dell'Impresa circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di coordinamento con il subAppaltatore/cottimista. Penale, per ogni giorno di ritardo e per ogni singola inadempienza, pari allo 0,008% (otto millesimi per cento) dell'importo contrattuale dell'appalto al momento dell'inadempienza (comprensivo degli importi di eventuali perizie di variante approvate).

Ritardi nella denuncia agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici:

- a) Ritardo rispetto al termine di presentazione alla D.L. dell'avvenuta denuncia, da parte dell'Impresa, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici: penale giornaliera = (importo contrattuale lordo/gg durata lavori) x 0,10
- b) Ritardo rispetto al termine di presentazione alla D.L. dell'avvenuta denuncia, da parte del subAppaltatore/cottimista, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici: penale giornaliera pari allo 0,1% (un decimo per cento) riferito all'importo contrattuale dell'appalto.

Inottemperanza all'obbligo dei versamenti contributivi

- a) Inottemperanza all'obbligo dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi (nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva) accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dalla Cassa Edile o dall'I.N.A.I.L., o da altri Enti: penale giornaliera pari allo 0,05% (5 centesimi per cento) riferito all'importo contrattuale dell'appalto, oltre i provvedimenti previsti dalla norma in materia;
- b) Ritardo rispetto al termine di presentazione della documentazione di regolarità contributiva dell'Appaltatore e, suo tramite, dei suoi subappaltatori/cottimisti: penale giornaliera pari allo 0,05% (5 centesimi per cento) riferito all'importo contrattuale dell'appalto;

Ritardo nella comunicazione di modificazione intervenuta negli assetti societari

Ritardo rispetto al termine (entro 15 gg) della comunicazione di ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d'Impresa e negli organismi Tecnici ed Amministrativi dell'Appaltatore e, suo tramite, dei suoi subappaltatori/cottimisti: penale giornaliera pari allo 0,05% riferito all'importo contrattuale dell'appalto.

Mancato rispetto dei termini di inizio e fine lavori

Ritardo rispetto ai termini di inizio e/o ultimazione delle opere previsti dall'ordinativo, esteso anche alle opere di manutenzione gratuita fino al collaudo finale provvisorio: penale giornaliera = (importo lordo/giorni) x 0,30

Inosservanza alle norme di sicurezza e igiene del lavoro

Per ciascuna infrazione verrà comminata una somma pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione.

Inosservanza delle prescrizioni relative al controllo del personale di cantiere

- a) Mancanza degli elenchi del personale dell'Impresa e degli eventuali subappaltatori/cottimisti: penale da un minimo di € 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo di € 4.000,00 (euro quattromila/00), come per le Violazioni generali di cui al presente articolo.

L

I/

- b) Difformità, accertata durante il controllo dal personale della D.L., degli elenchi del personale dell'Impresa e degli eventuali subappaltatori/cottimisti: fatti salvi i successivi provvedimenti previsti dalla legislazione in materia, si procederà all'identificazione del personale non dichiarato in elenco e si applicherà una penale mai inferiore a € 2.600,00 (euro duemilaseicento/00); per ogni infrazione successiva alla prima, il limite minimo sarà di € 3.900,00 (euro tremilanovecento/00).

Mancato rispetto/inadempienze circa gli oneri dell'Appaltatore

- a) Mancata fornitura della autovettura: penale giornaliera € 160,00 (euro centosessanta/00).
b) Per ogni altra inadempienza: penale da un minimo di € 500,00 (euro cinquecento/00) ad un massimo di € 4.000,00 (euro quattromila/00), come per le Violazioni generali di cui al presente articolo.

ART. 26. DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei Lavori nei termini di giorni due, in difetto è soggetto alle penalità previste, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia di cui sopra, il Direttore dei Lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'Appaltatore, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni; al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Appaltatore stesso.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

ART. 27. DOMICILIO ELETTO

A norma dell'art.2 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000, all'atto della stipulazione del contratto l'Appaltatore che non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l'ufficio di direzione lavori dovrà eleggere domicilio presso gli uffici capitolini, o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

L'Appaltatore prende atto che, a norma dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 145/2000, tutte le intimazioni, assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione e comunicazione dipendente dal presente contratto sono formulate dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie del legale rappresentante dell'Appaltatore medesimo o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure al domicilio eletto secondo quanto sopra precisato.

ART. 28. SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORI A CARICO DELL'APPALTATORE

Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto sono a carico dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 216 comma undicesimo del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii, le spese per la pubblicazione sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall'Appaltatore del CONTRATTO entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Sono anche a carico dell'Appaltatore tutte le ulteriori eventuali spese di bollo inerenti agli atti occorrenti, conseguente al presente contratto, per la gestione dei lavori dal giorno della consegna dei lavori fino all'emissione del certificato di collaudo.

ART. 29. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si applicheranno le fattispecie previste dall'art. 108 del Dlgs n.50/2016.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate conseguenti al ritardato adempimento delle obbligazioni di contratto superi la percentuale del 10% del valore complessivo il Responsabile del Procedimento promuoverà le procedure di risoluzione del contratto per grave inadempimento di cui all'art. 108 del D. lgs n.50/2016.

Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui al precedente Art. 10 da parte dell'Appaltatore ai sensi dell'art.3 della L. 3 agosto 2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modifiche con L. 17 dicembre 2010 n. 217, costituisce causa di risoluzione del contratto

L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da ROMA CAPITALE per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'Appaltatore non adempia, ROMA CAPITALE ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione.

Ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., quando il Direttore dei Lavori accerta che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Appaltatore.

Su indicazione del Responsabile del Procedimento il Direttore dei Lavori formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, Roma Capitale, su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del contratto

Nel caso di esecuzione dei lavori ritardata per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni di programma operativo di contratto, il Responsabile del Procedimento assegna all'Appaltatore un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le lavorazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie.

Il Responsabile del Procedimento, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone con preavviso di venti giorni che il Direttore dei Lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti.

Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dal regolamento. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

Clausola risolutiva espressa applicata ai sensi del Protocollo di Intesa tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture per il Giubileo straordinario della Misericordia, approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n.290 del 11 settembre 2015.

" Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater cp 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis CP" In caso di informativa interdittiva del Prefetto di cui al successivo Art. 32 si procederà automaticamente alla revoca dell'autorizzazione al subcontratto ed alla automatica risoluzione del vincolo contrattuale. Verrà applicata una penale pari al 10% del valore del sub contratto a titolo di liquidazione forfettaria dei danni salvo maggior danno da attivare in caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.

ART. 30. INTERPELLO AI SENSI DELL'ART 110 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS. MM. E

II.

L'Appaltatore

Il Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n.50/2016 e ss. mm. e ii., successivamente alla stipula del contratto, in caso di fallimento dell'Appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 108 e 110 0 di recesso dal contratto ai sensi del D. Lgs. n. 159/201 1, ROMA CAPITALE si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare rispettivamente un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle lavorazioni. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario del contratto in sede di offerta.

ART. 31. RECESSO DAL CONTRATTO

. ROMA CAPITALE si riserva, altresì, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. la facoltà di recedere, in qualunque tempo, unilateralmente dal singolo contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle lavorazioni non eseguite.

Il decimo dell'importo delle lavorazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra i quattro quinti dell'importo di contratto depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali ROMA CAPITALE prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

I materiali il cui valore è riconosciuto da ROMA CAPITALE sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei Lavori prima della sopracitata comunicazione del preavviso.

ROMA CAPITALE può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei Lavori e

deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione di ROMA CAPITALE nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

ART. 32. CLAUSOLE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

Protocollo d'intesa tra la Prefettura — UTG di Roma e Roma Capitale dell'11 settembre 2015 "Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture per il Giubileo Straordinario della Misericordia"

Ai sensi del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Prefettura — U.T.G. di Roma e Roma Capitale (approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015), ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il Giubileo Straordinario della Misericordia, l'Impresa si obbliga a dare comunicazione tempestiva a Roma Capitale e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

(N.B. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p., nonché 318, 319, 319 quater e 322 c.p. in relazione a condotte poste in essere in qualunque fase della procedura di affidamento ed esecuzione del presente contratto).

L'Impresa si impegna nel caso di aggiudicazione, a comunicare a Roma Capitale i dati relativi alla società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari ed alle variazioni di detti assetti, chiamati a realizzare l'intervento, compresi i nominativi dei soggetti ai quali vengono affidate le seguenti forniture e servizi sensibili: trasporto di materiale a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizione, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimenti terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura e posa in opera e noli a caldo, qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016; servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere.

L'Impresa si impegna a riferire tempestivamente a Roma Capitale ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, da chiunque provenga, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento. Il contratto dovrà recepire tale obbligo che non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva o ogni altra illecita interferenza.

A seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia espletate dalla Prefettura — U.T.G. di Roma ai sensi del capo II del Protocollo di Intesa approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell'11 settembre 2015 si applicherà la clausola di risoluzione del vincolo contrattuale previsto nel bando e nei contratti connessi o collegati inerenti la realizzazione dell'opera.

ART. 33. PROTOCOLLO DI INTEGRITA'

Roma Capitale ha approvato il "Protocollo di Integrità" con Deliberazione della Giunta Capitolina n.40 del 27 febbraio 2015, modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017/2019, approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 10 del 31/01/2017.

Con l'accettazione del presente documento l'operatore economico:

1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione appaltante;

1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto; 1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l' art. 57, comma 4 lett. d) della Direttiva n.

24/14 U.E, l' art. 80, comma 5 lett. c del D.Lgs. n. 50/2016 modificato ed integrato con il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 — e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;

- 1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;
- 1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
- 1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
- 1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
- 1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
- 1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell'Ente (adottato deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.
- 1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all'art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
- 1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, operanti all'interno del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell'Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
- 1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:
- A. trasporto di materiali a scarica per conto di terzi;
 - B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
 - C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
 - D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - E. noli a freddo di macchinari;
 - F. forniture di ferro lavorato;
 - G. noli a caldo;
 - H. autotrasporti per conto di terzi
 - I. guardiania dei cantieri.
- 1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
2. L'operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

”

33.1. Violazione del "Patto di Integrità"

1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
 - a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto;

b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che "Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

L

I/

3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all'Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.

4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 modificato ed integrato con il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 .

33.2. Efficacia del "Patto di Integrità",

1. Il presente Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata .

2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l'esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.

3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L'applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.

4. Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Roma Capitale, gli Enti del "Gruppo Roma Capitale" e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.

ART. 34. CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori verrà compilato dal Direttore dei Lavori, secondo le modalità previste dall'art. 200 del D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. e ii. entro un mese dalla data del certificato di ultimazione lavori. Trovano, altresì, applicazione le disposizioni contenute negli artt. 201 e 202 del D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. e ii. in relazione ai reclami dell'Appaltatore sul conto finale e sulla relazione del Responsabile del Procedimento sul conto finale.

ART. 35. COLLAUDO E MANUTENZIONE

Il Certificato di Collaudo, redatto ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. 207/2010, sarà emesso, ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs n.50/2016 e ss. mm. e ii., entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 150 del D.lgs.50/2016 e ss. mm. e ii., per i lavori relativi ai Beni tutelati ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, è obbligatorio il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione.

Alla data di emissione di detto certificato si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore, allo svincolo della garanzia definitiva di all'articolo 103 del D.lgs.50/2016.

All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma del codice civile.

Fino alla data di approvazione del certificato di collaudo, l'Appaltatore resta responsabile della conservazione delle opere eseguite, anche di quelle per conto terzi.

Durante il periodo di manutenzione gratuita "Impresa è obbligata a sostituire immediatamente manufatti e materiali difettosi forniti ed a riparare i guasti e le imperfezioni manifestatisi dopo la fine dei lavori.

Sono esclusi i soli danni derivanti dall'uso non corretto di terzi.

Le opere di manutenzione verranno ordinate a mezzo di ordine di servizio e le inadempienze saranno sanzionate.

L'articolo 1, comma 17 della legge 190/2012 stabilisce espressamente che le stazioni appaltanti possono prevedere negli bandi (l'invito)

l'irrogazione della sanzione del) -esclusione dalla gara per l'ipotesi di violazione delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di legalità.

I cd protocolli di legalità patti di legalità sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione di un dato contratto

può essere in particolare modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la (sicurezza e della re-

volontà dei

lavoratori di

Pertanto - Anac ha ritenuto opportuno il provvedimento (l'esclusione adottata dalla stazione appaltante a causa della mancata trasmissione, unitamente ai documenti da presentare con l'offerta. del Patto di Integrità controfirmato per accettazione, come a pena di esclusione dal bando di gara

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per le difformità e i vizi dell'opera, ancorché conoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima dell'approvazione del certificato di collaudo.

ART. 36. CLAUSOLA DI ADESIONE ALLA PROCEDURA CONCILIATIVA

L'Appaltatore si impegna senza riserva alcuna a partecipare alla procedura conciliativa prevista dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 24 giugno 1996, successivamente modificata con deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 78 del 9 aprile 2008, che dichiara di ben conoscere, nell'ipotesi in cui il cittadino danneggiato proponga l'apposita istanza.

L'Appaltatore medesimo è abilitato a delegare alla partecipazione la Compagnia di Assicurazione con la quale è stipulata la relativa polizza per la responsabilità civile nei limiti di quanto stabilito all'art. 8.

La mancata partecipazione alla suddetta procedura è motivo di risoluzione del contratto, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

Nel caso che l'Appaltatore intervenuto all'udienza ritenga di non poter aderire alla soluzione conciliativa della controversia, si impegna a fornire contestualmente dettagliate indicazioni delle relative ragioni in fatto e diritto, pena l'inefficacia del diniego esplicitato.

L'Appaltatore e, per esso, la Compagnia di Assicurazione, si obbliga, comunque e in ogni caso, ad intervenire come garante, nei limiti di quanto stabilito all'art. 15, nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro ROMA CAPITALE in relazione ad incidenti e fatti connessi con l'appalto, assumendo la gestione della lite, unitamente all'Avvocatura di Roma Capitale.

A tale riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269 C.P.C., l'Appaltatore si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente, ai sensi dell'art. 105 C.P.C., anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivolto mediante lettera raccomandata.

L'Appaltatore, qualora per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel domicilio contrattuale eletto, s'impegna di accettare come senz'altro valide nei suoi confronti le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando sin d'ora ad ogni eccezione o reclamo e, pertanto, sarà tenuto a rifondere all'Amministrazione tutte le spese a quest'ultima addebitate.

Qualora l'Appaltatore non provveda al pagamento delle somme, eventualmente dovute dall'Amministrazione a terzi per titoli e per le liti di cui sopra, è facoltà dell'Amministrazione stessa avvalersi dei crediti che l'Appaltatore stesso vanta a qualunque titolo nei confronti di Roma Capitale.

L'Appaltatore sarà responsabile verso l'Amministrazione e verso terzi di eventuali danni alle canalizzazioni pp.ss. esistenti nel sottosuolo, prodotti nel corso dell'esecuzione dei propri lavori.

Per i danni arrecati ai manufatti, alberature e beni comunali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare all'Appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta, detraendo l'importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.

Le garanzie come sopra specificate si intendono estese al personale della direzione lavori e a tutti i rappresentanti della Amministrazione Capitolina che, per ragioni di servizio, si rechino nei luoghi di lavoro del presente CONTRATTO

ART. 37. CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DI CREDITI E PROCURE

ALL'INCASSO

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) dello stesso Decreto.

Ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n 4 del 25 gennaio 1996 "Regolamento di contabilità", ove ricorra cessione di credito o procura all'incasso, l'Amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito o la procura non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d'adesione.

I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all'acquisizione, da parte dei competenti Uffici della Ragioneria Generale, della relativa documentazione antimafia, nei termini e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Nelle more dell'adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.

ART. 38. CONTROVERSIE

Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto, è competente il Foro di Roma.

È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli art. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Approvazione esplicita di clausole

A norma e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C. l'Appaltatore, con le sottoscrizioni del presente atto, approva specificatamente i seguenti articoli del presente contratto:

- ART. 4 ELEZIONE DEL DOMICILIO E RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE
- ART. 8 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
- ART. 10 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' FINANZIARIA
- ART. 13 CONSEGNA LAVORI
- ART. 15 CONDOTTA LAVORI
- ART. 16 TERMINE DI ULTIMAZIONE
- Art. 17 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
- ART. 18 RITROVIMENTO DI OGGETTI E MATERIALI
- ART.19 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
- ART.22 PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE
- ART.23 ONERI GENERALI E PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE
- ART. 24 ONERI PER INDAGINI E PROVE DI LABORATORIO
- ART. 25 PENALI
- ART. 27 ONERI GENERALI E PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE
- ART. 29 RITARDI E PENALI NELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
- ART. 32. DI INTESA TRA LA PREFETTURA U.T.G. DI ROMA E ROMA CAPITALE, AI FINI DELLA

PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE PER IL
GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI
GIUNTA CAPITOLINA N.290 DEL 11 SETTEMBRE 2015

- ART. 33 PROTOCOLLO DI INTEGRITA'
- ART. 36 CLAUSOLA DI ADESIONE ALLA PROCEDURA CONCILIATIVA

L'APPALTATORE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L

I/